



## Allegato n. 5

### Schema di contratto per *Affidamento incarico di consulente nel settore ferroviario*

- Tra Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.  
qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE"  
con sede legale in Corso Regio Parco 27, Torino (Italia), P.IVA n. 09489220013,  
in persona del Direttore Generale Giuliano Lengo,
- e ..... (nome, denominazione o ragione sociale, indirizzo e partita IVA)  
(qui di seguito denominato "Consulente" e, unitamente a CEIPIEMONTE, collettivamente  
denominati "Parti")

#### **Art. 1. - Oggetto**

Il Consulente si impegna a prestare consulenza in favore di CEIPIEMONTE per attività relative al Progetto Integrato di Filiera (PIF) "Torino-Piemonte Railway: the complete infrastructure and railbound vehicles supply chain" ([www.businesspromotionpiemonte.org](http://www.businesspromotionpiemonte.org)) avente lo scopo di costituire una filiera di imprese piemontesi del "Ferroviario", inteso come l'insieme di servizi, componenti e lavorazioni di subfornitura destinati al materiale rotabile e all'infrastruttura per trasporto urbano e a lungo raggio.

Obiettivo prioritario del progetto è individuare una strategia di promozione sui mercati internazionali finalizzata a valorizzare le peculiarità della filiera piemontese. Il PIF comprende pertanto attività di promozione ed assistenza commerciale alle imprese, informazione e consulenza, la realizzazione a Torino di eventi B2B, di iniziative fieristiche settoriali e di missioni alle sedi dei potenziali clienti – integratori, società ferroviarie e società di trasporto pubblico locale.

L'incarico riguarda la prestazione della suddetta attività di consulenza, quale meglio dettagliate agli allegati A e B del presente contratto, oltre che nel bando di gara e relativi allegati.

L'aggiudicatario eventualmente costituito in forma societaria si impegna a prestare il servizio di consulenza oggetto di gara per mezzo del gruppo di lavoro oggetto di valutazione ovvero, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'aggiudicatario, tramite figure professionali di conoscenze ed esperienze non inferiori.

#### **Art. 2. - Durata e recesso**

Il presente contratto ha durata dalla data di aggiudicazione al 31 dicembre 2014 compreso, salva la facoltà di recesso unilaterale anticipato concessa a CEIPIEMONTE con preavviso scritto al Consulente di almeno quindici giorni oppure anche senza preavviso in caso di interruzione o sospensione per qualsiasi causa del Piano per l'Internazionalizzazione del Piemonte. Nell'esercizio della facoltà di rinnovo, CEIPIEMONTE prenderà in considerazione, tra l'altro, anche il raggiungimento, da parte del Consulente, degli obiettivi di cui all'allegato B del presente contratto.

#### **Art. 3. - Corrispettivo, rimborso spese e pagamento**

Il corrispettivo annuo per il servizio di consulenza oggetto del presente contratto è pari all'offerta economica dell'aggiudicatario.

Sono previste spese di trasferta per un importo massimo di € 20.000,00 (ventimila/00 euro) all'anno - IVA esclusa, e spese telefoniche rendicontabili per un importo massimo di € 1.200,00. (milleduecento/00 euro) all'anno.



Dette spese verranno rimborsate al Consulente esclusivamente dietro preventiva autorizzazione scritta di CEIPIEMONTE e presentazione dei relativi giustificativi, entro il limite massimo sopra indicato e comunque entro il massimale stabilito dalle linee guida sull'ammissibilità e la rendicontazione delle spese dei Progetti Integrati di Filiera. (vedi massimale per Paese indicato da Europaid ([http://ec.europa.eu/europaid/work/procedures/implemetation/per\\_diems/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europaid/work/procedures/implemetation/per_diems/index_en.htm)))

Eventuali spese che superano il predetto limite saranno rimborsate solo se preventivamente autorizzate.

Si intende che per l'anno 2013, il corrispettivo sarà riconosciuto nella misura degli effettivi dodicesimi del corrispettivo annuale. Anche le spese di trasferta e telefoniche rimborsabili saranno riproporzionate sulla base degli effettivi dodicesimi dalla data di aggiudicazione al 31.12.2013.

Il suddetto corrispettivo dovrà essere fatturato bimestralmente ed il pagamento sarà effettuato a sessanta giorni dalla fine mese dalla data di emissione della fattura.

I rimborsi spese sono soggetti a preventiva autorizzazione scritta di CEIPIEMONTE e verranno fatturati dal Consulente a mano a mano che le spese saranno sostenute. Dette spese dovranno costituire oggetto di un rendiconto da presentarsi a CEIPIEMONTE, unitamente alla relativa fattura e giustificativi di spesa, per approvazione, cui seguirà il pagamento.

#### **Art. 4. - Incarico ed obblighi del Consulente**

Il Consulente si obbliga a prestare a CEIPIEMONTE il servizio di consulenza oggetto del presente contratto in completa autonomia e indipendenza e ad operare con correttezza, in buona fede e con la massima diligenza richiesta della natura del servizio.

Il rapporto tra CEIPIEMONTE ed il Consulente è esclusivamente quello di consulenza oggetto del presente contratto, senza che il Consulente possa in alcun modo essere considerato dipendente, rappresentante, mandatario o agente di CEIPIEMONTE né delle imprese partecipanti o comunque connesse al Progetto di Filiera o al Piano per l'Internazionalizzazione del Piemonte. Il Consulente non ha alcun potere di concludere accordi né comunque di assumere obbligazioni in nome né per conto di CEIPIEMONTE né delle imprese partecipanti o comunque connesse al Progetto di Filiera o al Piano per l'Internazionalizzazione del Piemonte né il diritto di richiedere alcun corrispettivo ulteriore rispetto a quanto stabilito dal presente contratto.

Il Consulente si impegna altresì ad inviare a Ceipiemonte, a norma delle nuove disposizioni vigenti in materia di lavoro, una dichiarazione firmata e correlata di un documento di identità valido, in cui dichiara che l'importo complessivo fatturato a Ceipiemonte non è superiore all'80% del proprio fatturato per l'anno 2013, e analoga dichiarazione per l'anno 2014.

#### **Art. 5. - Riservatezza e privacy**

Il Consulente ha l'obbligo di mantenere riservati, per tutta la durata del presente contratto e successivamente alla sua risoluzione per qualsiasi causa, tutte le informazioni e i dati di cui sia venuto a conoscenza, in qualunque modo e forma, nell'esecuzione del presente contratto o comunque in ragione di esso, pertanto si impegna a non rivelarli ad alcun terzo e a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente inerenti all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente articolo sussiste anche con riferimento a tutte le informazioni e a tutto il materiale elaborato dal Consulente in esecuzione del contratto.



Per quanto attiene in particolare ai dati personali di totalità del CEIPIEMONTE, il Consulente, in qualità di responsabile esterno, si impegna a trattarli in conformità alla privacy policy del CEIPIEMONTE ed adottando misure di sicurezza non inferiori.

Il Consulente è altresì responsabile per l'osservanza degli anzidetti obblighi di riservatezza da parte dei propri eventuali dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri aventi causa, cui dette informazioni debbano eventualmente essere rivelate ai fini dell'esecuzione del presente contratto e dell'adempimento di obblighi di legge.

#### **Art. 6. - Penali**

Il Consulente dovrà rispettare i termini previsti nel programma condiviso con il Responsabile del Procedimento (vedi Attività ed Obiettivi, allegati A e B) al momento della sottoscrizione del contratto. In caso, di mancato rispetto dei termini indicati nel programma da parte del Consulente verrà applicata una penale pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni violazione; al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale il contratto si intenderà risolto di diritto, salva ogni pretesa di CEIPIEMONTE".

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui al precedente comma, verranno contestati per iscritto al Consulente da CEIPIEMONTE; il Consulente dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di CEIPIEMONTE, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Consulente le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

#### **Art. 7. - Modifiche**

Il presente contratto, unitamente agli atti della procedura selettiva condotta per la sua stipula e ai suoi allegati A e B, che ne formano parte integrante, racchiude la totalità degli accordi tra le parti in relazione al servizio che ne costituisce l'oggetto. Qualsiasi modifica o integrazione delle previsioni contrattuali dovrà essere preventivamente concordata tra le parti per iscritto.

Il presente contratto non potrà essere, nemmeno parzialmente, ceduto.

CEIPIEMONTE si riserva tuttavia di comunicare, per giustificati motivi, variazioni e/o soppressioni delle attività programmate e di adeguare conseguentemente il compenso.

#### **Art. 8. - Risoluzione per inadempimento**

CEIPIEMONTE potrà risolvere il presente contratto con effetto immediato in presenza di un grave motivo costituente giusta causa di risoluzione anticipata. Si considera giusta causa di risoluzione anticipata qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali sufficientemente grave da impedire la continuazione del rapporto su una base di reciproca fiducia. Le parti dichiarano di considerare giusta causa di risoluzione anticipata qualunque violazione, indipendentemente dalla gravità, degli artt. 1, 4 e 5 del presente contratto.

#### **Art. 9. - Direttore dell'Esecuzione**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore"), nominato da CEIPIEMONTE secondo quanto disposto dall'art. 300 del D.P.R. 207/2010, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art.119 D.Lgs.163/2006 s.m.i..

Il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 207/2010 s.m.i..



**Art. 10. - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, in esecuzione della legge 136/2010, art. 3, il Consulente è tenuto a comunicare a CEIPIEMONTE, entro sette giorni dalla stipula del presente contratto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale da dedicarsi, anche se non in via esclusiva, alla presente commessa nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Consulente si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari anche rispetto ai propri subcontraenti a qualsiasi titolo interessati, consentendo a CEIPIEMONTE di verificare che nei relativi contratti sia prevista apposita clausola con la quale questi ultimi assumono gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge. CEIPIEMONTE effettuerà i pagamenti dovuti ai sensi del presente contratto esclusivamente tramite il suddetto conto corrente dedicato. Come stabilito dalla L.136/2010, art. 3, l'effettuazione di pagamenti senza avvalersi di banche o di Poste Italiane Spa è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**Art. 11. - Controversie**

Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana. Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via esclusiva dal Tribunale di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, .....

Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.  
*Il Direttore Generale*  
*(Giuliano Lengo)*

Il Consulente

\_\_\_\_\_

Si approvano specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. gli artt. 2 (facoltà di recesso), 5 (obbligo di segretezza) e 11 (foro competente)

Il Consulente

\_\_\_\_\_